REGOLAMENTO (CEE) N. 2086/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1990

relativo alla vendita di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese per una fornitura nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89 (4), i cereali detenuti dagli organismi d'intervento debbono essere venduti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 244/90 (6), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento; che l'articolo 4 del suddetto regolamento prevede la possibilità di rivendere detti cereali sul mercato comunitario per determinate destinazioni;

considerando che la decisione 89/687/CEE del Consiglio (7) ha istituito un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom); che nell'ambito di questo programma sono previste alcune misure destinate ad ovviare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali alle conseguenze della posizione geografica dei dipartimenti francesi d'oltremare rispetto alla parte continentale della Comunità pur tenendo conto degli obiettivi della cooperazione regionale;

considerando che, in attesa dell'attuazione delle disposizioni previste nell'ambito del programma Poseidom, è opportuno soddisfare le pressanti esigenze di approvvigionamento di tali regioni ultraperiferiche della Comunità mettendo in vendita i prodotti giacenti all'intervento; che, per tenere conto della peculiare situazione locale e degli orientamenti specifici indicati dal Consiglio all'atto dell'adozione del suddetto programma, appare giustificato stabilire condizioni di smaltimento favorevoli che tuttavia non debbono comportare perturbazioni sul mercato comunitario; che occorre pertanto prevedere una deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1836/82 per quanto riguarda la fissazione del prezzo di rivendita dei cereali giacenti all'intervento sul mercato interno, per tener conto, in particolare, delle spese di trasporto tra la parte continentale della Comunità e le suddette destinazioni; che occorre altresì prevedere un sistema di cauzioni a garanzia dell'utilizzazione dei cereali per le destinazioni previste entro i termini prescritti, nonché l'impegno del concorrente di rivendere i cereali trasferendo nel prezzo di vendita la riduzione di cui ha usufruito all'atto dell'acquisto;

considerando che gli Stati membri adottano tutte le misure complementari, compatibili con le disposizioni in vigore, allo scopo di garantire il corretto svolgimento dell'azione prevista nonché l'informazione della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese è autorizzato ad indire una gara per la vendita sul mercato comunitario di 98 000 t di cereali da consegnare nei paesi di destinazione ed entro i termini indicati in allegato.

Articolo 2

1. La gara è aperta dal 1° agosto al 30 novembre 1990.

2. I cereali venduti debbono essere consegnati nei paesi di destinazione di cui all'articolo 1.

3. Le offerte sono valide solo se:

— sono corredate dell'impegno scritto dell'offerente di trasferire, all'atto della rivendita dei cereali dopo il loro arrivo a destinazione, il beneficio di prezzo accordatogli in base alle condizioni di gara stabilite all'articolo 3; qualora la merce non sia venduta ai fini del consumo diretto, l'offerente inserisce nelle condizioni di vendita l'obbligo dell'acquirente di trasferire a sua volta la riduzione di prezzo di cui all'articolo 3;

— sono corredate dell'impegno scritto del concorrente di costituire, al più tardi all'atto del pagamento della merce, una cauzione a copertura della differenza tra il prezzo di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e il prezzo indicato nell'offerta.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 11.
(7) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39.

Articolo 3

Il prezzo minimo da rispettare è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, tenendo conto in particolare delle spese di avvicinamento tra i luoghi di magazzinaggio e le destinazioni previste. Per ciascuna destinazione è fissato separatamente un prezzo minimo.

Articolo 4

La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino viene svincolata limitatamente ai quantitativi per i quali è fornita la prova, nei termini previsti, che essi sono stati rivenduti in un dipartimento francese d'oltremare ad un prezzo che rifette la riduzione di prezzo stabilita all'articolo 3. La prova consiste in un attestato rilasciato dalle autorità francesi competenti previa verifica del rispetto degli obblighi dell'aggiudicatario.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese adotta tutte le disposizioni necessarie a garantire l'osservanza del presente regolamento. Ogni settimana, in sede di comitato di gestione per i cereali, esso informa la Commissione sullo svolgimento della gara e sul controllo delle forniture.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

	Guadalupa	Martinica	Guyana	Riunione
Cereali	Quantità *(in t)*			
— Frumento tenero	40 000	5 000	1 000	10 000
— Granturco	10 000	10 000	2 000	20 000

Termine di consegna: 31 dicembre 1990